

21/55/SR12/C16

**PARERE SULLO SCHEMA DI DM TURISMO RECANTE MODALITÀ DI  
REALIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 13- QUATER DEL DECRETO-LEGGE 30.04.2019, N.34**

*Punto 12) Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esprimere parere positivo allo schema di Decreto Ministeriale in oggetto come definito agli esiti degli incontri tra il Coordinamento Tecnico e l'Ufficio Legislativo del Ministero del turismo conferma quanto già espresso in sede di istruttoria: il testo normativo di riferimento e il successivo decreto consentono di conseguire il pregevole risultato di avere un elenco nazionale integrato che ben rappresenta l'offerta ricettiva italiana in tutte le sue forme.

Tale data-base è la sommatoria degli elenchi regionali che, da sempre e per competenza, autorizzano o individuano le strutture ricettive. Al contempo la metodologia perseguita permette di aprire una riflessione sulla necessità di una maggiore omologazione delle tipologie della ricettività tra le norme regionali e di una successiva normativa delle locazioni brevi, che consenta una perfetta riconoscibilità delle stesse strutture ai fini soprattutto della massima trasparenza per i consumatori e, in prospettiva, individui nuovi strumenti negoziali nei rapporti con le grandi imprese che commercializzano le nostre destinazioni.

Contestualmente corre, però, l'obbligo di segnalare che tale data-base, nel costruire una perfetta fotografia dell'esistente autorizzato/individuato, soprattutto con riferimento alla specifica possibilità di generare un codice nazionale in carenza di quello regionale, non risulterà di particolare efficacia nel far emergere tutti coloro che ospitano in modo irregolare, da sempre al di fuori dalle procedure di regolarizzazione e certamente non presenti in elenchi legati alle imprese (nel dettaglio il settore delle locazioni turistiche è significativamente correlato alle forme di ospitalità non imprenditoriali).

Sostanzialmente il codice nazionale e il data-base permetteranno ad un consumatore attento di verificare se coloro che offrono servizi siano o meno nell'elenco delle strutture identificate e/o autorizzate, ma non risulta di facile raggiungibilità l'obiettivo di far emergere, sanzionare e impedire la presenza online di situazioni irregolari che appaiono nei grandi player digitali del turismo.

L'eventuale negoziazione di modifiche all'attuale situazione rientra pienamente nella rinnovata attenzione europea al tema dell'online e delle conseguenze giuridiche, fiscali e tecniche connesse agli amministratori delle piattaforme digitali. L'auspicio è, quindi, che questo nuovo elenco nazionale consenta un confronto diretto con le Online Travel Agency a cui chiedere, proprio per la protezione del consumatore, di pubblicare soltanto strutture inserite nel data-base in oggetto.

In proposito si segnala che l'estrema difficoltà di attivare i procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali, spesso basati all'estero, conduce a dover necessariamente sanzionare i soli proprietari degli alloggi, di fatto ponendo a loro esclusivo carico l'onere della pubblicazione del codice come condizione per poter pubblicizzare la propria offerta sui portali.

Roma, 5 maggio 2021